



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Progetto di upgrade impianto per la Centrale "Teodora" di Porto Corsini (RA)
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.
<i>ID Fascicolo</i>	5397
<i>Proponente</i>	Enel Produzione S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVA 409 del 14 gennaio 2022, acquisito al prot. MiTE_2022-0008776 del 26 gennaio 2022

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della ex Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA l'istanza presentata dalla Enel Produzione S.p.A. con nota prot. ENEL-PRO-10001 dell'1 luglio 2020, acquisita al prot. MATTM/54164 del 13 luglio 2020, come perfezionata con nota ENEL-PRO-11646 del 31 luglio 2020, acquisita con prot. MATTM/63210 del 10 agosto 2020, al fine di avviare la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006, relativamente al Progetto di upgrade impianto per la Centrale "Teodora" di Porto Corsini (RA);

PRESO ATTO che, nello specifico, il progetto prevede, nell'ambito di una fermata di manutenzione programmata per i cicli combinati esistenti, la sostituzione delle parti calde delle Turbine a Gas ed in particolare la sostituzione delle pale fisse e mobili delle turbine e l'installazione di un nuovo sistema bruciatori nell'impianto di Porto Corsini;

VISTA la nota prot. MATTM/73554 del 22 settembre 2020 con cui la Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha comunicato a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che, pur se il progetto non ricade nemmeno parzialmente in aree definite dalla legge n. 394 del 1991 o in aree della Rete Natura 2000, il proponente ha ritenuto di integrare lo studio preliminare ambientale con gli elementi prescritti per la potenziale interferenza con il SIC-ZSC/ZPS "Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottole" (IT4070003), il SIC-ZSC/ZPS "Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo" (IT4070004) e il SIC-ZSC/ZPS "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina" (IT4070006)

CONSIDERATO che nel parere 409 del 14 gennaio 2022, nel seguito riportato, la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS con riferimento alla componente biodiversità, aspetti naturali, ecosistemi, paesaggio dà atto del fatto che *"non si prevedono modifiche rispetto alla situazione attuale di queste matrici ambientali"*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. 152/2006, sono state espresse osservazioni dalla Regione Emilia-Romagna, con nota del 3 novembre 2020, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con nota prot. 33263-P del 13 novembre 2020, da Legambiente, con nota 21 gennaio 2021 che, unitamente alle controdeduzioni della Enel Produzione S.p.A., nota ENEL-PRO-4316 del 18 marzo 2021, sono state considerate nel sotto riportato parere della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 409 del 14 gennaio 2022;

PRESO ATTO che il proponente a corredo dell'istanza, ha fornito la documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Sanitario;

VISTA la nota prot. 103360/MATTM del 27 settembre 2021 con la quale, sulla base di quanto segnalato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS con nota CTVA/4079 del 05 agosto 2021 nonché dall'Istituto Superiore di Sanità per gli aspetti di competenza con nota AOO-ISS 3562 del 06 novembre 2020, sono state chieste al proponente delle integrazioni documentali;

ACQUISITA la documentazione integrativa trasmessa da Enel Produzione S.p.A. con nota ENEL-PRO-17294, acquisita il 15 novembre 2021, con nota prot. n. MATTM/125688;

ACQUISITO con prot. MATTM/139398 del 13 dicembre 2021, il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, pervenuto in pari data con nota prot. AOO-ISS-43249, il quale è stato considerato nel sotto riportato parere della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n.409 del 14 gennaio 2022

CONSIDERATO che con detto parere l'Istituto Superiore di Sanità ritiene non necessario assoggettare a VIA il progetto in esame, ma richiede che l'implementazione dell'impianto sia accompagnata da un'adeguata campagna di monitoraggio *ante operam* per la rilevazione dei livelli di NH₃ attuali e che, prima dell'entrata in fase di esercizio, la rete di monitoraggio sia adeguata per verificare la riduzione dei livelli ambientali di concentrazione degli inquinanti relazionati alle emissioni dichiarate dal Proponente;

ACQUISITO il parere n. 409 del 14 gennaio 2022, della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, assunto al protocollo MiTE_2022-0008776 del 26 gennaio 2022, costituito da n. 30 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che in detto parere n. 409 del 14 gennaio 2022, la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto che il progetto in questione "*non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA*" pur ritenendo necessaria l'osservanza da parte della Enel Produzione S.p.A. delle condizioni ambientali ivi riportate;

VISTA la nota prot.int-MiTE/36569 del 22 marzo 2022 con la quale il responsabile del procedimento amministrativo, nominato con ordine di servizio n. 3/2020 prot. 367 del 27 ottobre 2020, dott.ssa Carmela Bilanzone ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento amministrativo e del Dirigente della ex Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale dott. Giacomo Meschini, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.

19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il Progetto di upgrade impianto per la Centrale "Teodora" di Porto Corsini (RA), proposto dalla Enel Produzione S.p.A.;

DECRETA

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'esclusione dalla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto "Progetto di upgrade impianto per la Centrale "Teodora" di Porto Corsini (RA)", proposto dalla Enel Produzione S.p.A., con sede a Roma, Viale Regina Margherita, 125, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 1

(Condizioni ambientali)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA- della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 409 del 14 gennaio 2022, acquisito MiTE_2022-0008776 del 26 gennaio 2022. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2

(Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali)

1. Il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, in collaborazione, laddove eventualmente necessario, con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

2. Il Ministero della Transizione Ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 409 del 14 gennaio 2022 della Sottocommissione VIA- della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e della nota prot. MATTM/139398 del 13 dicembre 2021 dell'Istituto Superiore di Sanità, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla Enel Produzione S.p.A., al Ministero della

cultura, alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, all'Istituto Superiore di Sanità, al Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna, all'ISPRA, all'ARPA Emilia-Romagna, all'Autorità Distrettuale di bacino Appennino Settentrionale, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Ravenna e al Comune di Ravenna.

2. Sarà cura della Regione Emilia-Romagna di comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)